

dell'art.19 d.L. nr.104/2013 ha stabilito le modalità di formazione delle predette graduatorie con d.m. 526/2014, ribadendo i requisiti di ammissione previsti dalla legge citata e specificando quali criteri per ritenere maturato il requisito temporale dei tre anni accademici *-si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio-* (art.2 comma 2).

Ciò premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie adottati nei propri confronti dall'Amministrazione resistente per non aver il requisito del periodo di insegnamento in un'Istituzione AFAM, né quello dell'iscrizione nelle graduatorie d'Istituto nella relativa materia, in quanto in contrasto con la previsioni di cui all'art.19 d.L. nr.104/2013 e di cui all'art.9 del d.m. nr.526/2014.

Ad opinione dell'Amministrazione resistente infatti il Prof. ████████ non avrebbe maturato né il requisito del periodo di insegnamento in una istituzione AFAM, né quello dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto nella relativa materia.

La modalità di formazione delle graduatorie osservata dall'Amministrazione evocata in causa deve tuttavia essere censurato in quanto in contrasto con il dettato normativo.

L'art.19 d.L. nr.104/2013 subordina l'accesso alle graduatorie in presenza di tre requisiti tra loro concorrenti:

- 1) docenti con contratto a tempo determinato;
- 2) superamento del concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di Istituto;
- 3) tre anni di insegnamento nelle "suddette Istituzioni".

La norma non stabilisce che il periodo di servizio debba avere avuto ad oggetto la materia per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria. Al contrario, il 2° comma precisa che è sufficiente avere compiuto il prescritto periodo di insegnamento nelle Istituzioni AFAM, prescindendo dunque dalla materia insegnata.

Ritenere che il requisito dei tre anni di insegnamento debba essere stato maturato nella materia della graduatoria contrasta altresì con il disposto di cui all'art.9 del d.m. nr.526/2014 relativo all'attribuzione dei punteggi per titoli di servizio. Detta disposizione infatti prevede il caso in cui il servizio prestato presso un'Istituzione AFAM abbia avuto ad oggetto *"un insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento"*; con ciò significando che l'accesso alla graduatoria deve essere consentito anche ai docenti che non abbiano insegnato la materia oggetto della stessa applicandosi tuttavia, in tale ipotesi, un punteggio inferiore rispetto al punteggio previsto per gli insegnanti che abbiano chiesto l'iscrizione nella graduatoria della materia che hanno insegnato.

Il ricorrente possedendo sia il requisito del superamento del concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie degli Istituti AFAM, sia il requisito dei tre anni di insegnamento presso una Istituzione



AFAM in forza di contratti a tempo determinato, ha diritto all'inserimento nelle graduatorie previste dal comma 2 dell'art.19 d.L. nr.104/2013 e dal d.m. nr.526/2014 come richiesto.

Si provvede dunque come da dispositivo. Le spese processuali nella misura liquidata seguono la soccombenza.

pqm

Il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr.662/2015 di R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ad iscrivere [REDACTED] nella graduatoria prevista dal comma 2 dell'art.19 del d.L. nr.104/2013 e dal d.m. nr.526/2014 nella posizione corrispondente al suo punteggio;
- 2) Condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in [REDACTED] Iva Cpa e Rimb.Forf. come per legge per compensi professionali di cui dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Ravenna il 1.2.2016

Il Giudice
(dott.ssa Flavia Mazzini)

IL CASO.it

